

Assicurazione R.C. AUTO



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Responsabilità Civile Auto per veicoli appartenenti alla mobilità alternativa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private .



Che cosa è assicurato?

- ü Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ü Aree aeroportuali (in presenza di autorizzazione): danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo del massimale minimo di legge pari a euro 6.450.000 per sinistro per danni alla persona e di euro 1.300.000 per sinistro per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati
- ! conducente di età inferiore al minimo consentito dalla legge
- ! danni causati a terzi durante una sfida o gara di velocità non autorizzata
- ! danni da circolazione con contrassegno identificativo contraffatto
- ! veicolo dato a noleggio in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- ! danni causati su strade, laddove sia previsto il divieto di circolazione
- ! danni causati a terzi dal veicolo con caratteristiche tecniche difformi rispetto al prototipo omologato



Dove vale la copertura?

- ü L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per la Svizzera.
- ü Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.
- Assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza senza necessità di disdetta; l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza o fino all'effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- E' possibile sospendere il contratto; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa.

Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con le seguenti modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Risoluzione del contratto: a seguito di cessazione del rischio del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Assicurazione R.C. Auto Mobilità alternativa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Data ultimo aggiornamento: 16.07.2026
Il DIP aggiuntivo RC Auto pubblicato è l'ultimo disponibile

"Responsabilità Civile Auto"

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n.018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro.

Il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari a 292%. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate.



Che cosa NON è assicurato?

COPERTURA	RISCHI ESCLUSI
-----------	----------------

R.C.A.	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP.
--------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell' Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

(obbligatoria)	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: per le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto. Le modalità sono dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori". Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale dei premi: il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: in capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.

Tassazione delle somme percepite: le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SUA CONSULTAZIONE E QUELLA DELLE RELATIVE GARANZIE E DOCUMENTI DI POLIZZA. L'AREA RISERVATA TI CONSENTE, INOLTRE, DI EFFETTUARE IN AUTONOMIA LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO PREMIO, SEGNALAZIONE SINISTRO, RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello M01 Allianz Motor RCA

(valido per edizioni da M01.0 a M01.9)

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

	pagina
GLOSSARIO	2
IL CONTRATTO	4
L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	6
NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA	6
DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO	7
CONDUCENTE ALLA GUIDA - GUIDA LIBERA	7
FORMULA TARIFFARIA - TARIFFA A PREMIO FISSO	7

GLOSSARIO

- Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio.
- Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
- Assicurato:** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
- Assicurazione:** insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.
- Attestazione dello stato del rischio:** certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
- Certificato (di assicurazione):** documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.
- Circolazione:** movimento, fermata e sosta del veicolo.
- Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- Contrassegno identificativo:** è la targa adesiva, plastificata e non rimovibile, obbligatoria per i monopattini, le cui caratteristiche sono definite dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210.
- Danno:** modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.
- Demolizione:** veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
- Distruzione:** danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
- Esclusioni:** casi di non operatività del contratto o della singola garanzia prestata in polizza.
- Frazione di anno:** periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere risolto per motivi diversi dalla cessazione del rischio.
- Frazione di anno più anno intero:** periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.
- Furto:** impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
- Gare di regolarità pura:** le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.
- Impresa o Compagnia:** Allianz S.p.A.
- Incendio:** combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.
- Indennizzo/indennità:** somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.
- Limite di indennizzo:** l'importo dovuto dall'Impresa entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa.
- Locazione finanziaria (leasing finanziario):** è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine *"l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo"*. Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.
- Massimale:** limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Monopattino elettrico:** dispositivo di micromobilità a propulsione prevalentemente elettrica, privo di posti a sedere, dotato di motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, conforme ai requisiti tecnici e costruttivi stabiliti dalla normativa vigente, come disciplinato dall'art. 1, commi 75 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 e dai relativi decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Noleggio:** è il contratto relativo all'uso temporaneo di un veicolo in cambio di un compenso.
- Pacco batterie:** indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.
- Piattaforma telematica:** è la piattaforma istituita presso il centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione attraverso la quale è possibile richiedere il rilascio o la cancellazione del Contrassegno identificativo.
- Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
- Premio:** prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
- Proporzionale (regola proporzionale):** se al momento del sinistro il valore assicurato dei beni danneggiati risulta inferiore a quello reale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione al minor premio pagato.
- Quietanza:** ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.
- R.C.A. (Responsabilità Civile Auto):** responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.
- Risarcimento:** compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").
- Rischio:** eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

Strade rientranti nell'accezione di "area ad uso pubblico":

Art.2 comma 2 Nuovo Codice della Strada – d.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni "Definizione e classificazione delle strade".

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - autostrade;

B - strade extraurbane principali;

C - strade extraurbane secondarie;

D - strade urbane di scorrimento;

E - strade urbane di quartiere;

F - strade locali;

F-bis. itinerari ciclopedonali.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi – rispetto all'assicurato – i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Sezione 1 – IL CONTRATTO

Articolo 1.1 – PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 1.2 – DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I documenti assicurativi sono: il contratto, il certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

L'Impresa fornisce, senza oneri a carico del contraente, il duplicato del certificato ed il Certificato Internazionale di Assicurazione nei seguenti casi e con le modalità indicate:

- › smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
- › altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 1.3 – DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno e ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.

A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "Glossario" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").

Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 31.12.2025 al 30.06.2027

- a. frazione di anno: dal 31.12.2025 al 30.06.2026. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo articolo 1.6 "Cancellazione del contrassegno e cessazione del rischio - prosecuzione o risoluzione del contratto".
- b. cadenza dell'intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito: 30.06.2027 (anche in caso di sostituzione).

Articolo 1.4 – SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve - senza necessità di disdetta - alla scadenza indicata in polizza. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Articolo 1.5 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. dare comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio;
2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi (contratto, certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di assicurazione).

In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;

3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:

- › se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- › se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 1.6 – CANCELLAZIONE DEL CONTRASSEGNO E CESSAZIONE DEL RISCHIO - prosecuzione o risoluzione del contratto

Il contraente, nel caso di cancellazione del Contrassegno identificativo conseguente a:

- › trasferimento della proprietà del veicolo, perdita totale del veicolo, volontà dell'assicurato;
- › furto o rapina del veicolo;
- › furto o smarrimento del Contrassegno identificativo,

deve esibire all'Impresa:

- › un'autocertificazione che descriva l'evento che ha causato la cessazione del rischio;
- › il documento che attesti l'avvenuta cancellazione del Contrassegno identificativo,
- › nel solo caso di furto del veicolo senza ritrovamento dello stesso o furto o smarrimento del Contrassegno identificativo, copia della denuncia effettuata presso le Autorità competenti,

e può chiedere alternativamente:

- › la sostituzione del contratto, rendendolo valido per un altro veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
- › la risoluzione del contratto per cessazione del rischio e rimborso del premio pagato e non goduto.

In caso di risoluzione del contratto il rimborso del premio pagato e non goduto, consegnata la documentazione di cui sopra e detratta la quota parte di imposte e contributi, viene calcolato:

- dal giorno successivo alla data della denuncia di furto o smarrimento, nei casi di furto del veicolo senza ritrovamento dello stesso o furto o smarrimento del Contrassegno identificativo;
- a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'autocertificazione e dell'avvenuta cancellazione del Contrassegno identificativo, per tutti gli altri casi.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Nei casi di cessazione del rischio intervenuti durante il periodo di sospensione, il rimborso del premio pagato e non goduto viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione.

Non è prevista la cessione del contratto.

Articolo 1.7 - SOSPENSIONE

Nel corso dell'annualità assicurativa il contratto può essere sospeso per un periodo che, complessivamente, non abbia durata superiore a 10 mesi. Il rispetto della durata massima del periodo di sospensione può essere soddisfatto mediante:

- un'unica sospensione della durata pari a 10 mesi continuativi;
- più sospensioni richieste nel corso della medesima annualità assicurativa, le cui rispettive durate sommate assieme esauriscono i 10 mesi.

La sospensione del contratto è subordinata alla presentazione all'Impresa della relativa "*Richiesta di sospensione*" nella quale sono riportate la data di inizio e di termine del periodo di sospensione; l'Impresa, a sua volta, rilascia al contraente la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*", a conferma dell'invio alla Motorizzazione del relativo movimento, ai fini della registrazione nella Banca dati di settore.

La sospensione ha effetto dalla data di inizio del periodo di sospensione indicata dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" ed è certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*".

Il termine del periodo di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte, nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi, con comunicazione formale da presentarsi all'Impresa almeno 10 giorni prima della scadenza del termine stesso.

Per tutto il periodo della sospensione:

- il Certificato di assicurazione ed il Certificato Internazionale di assicurazione ricevuti in originale o in formato digitale sono privi di validità e non possono essere utilizzati. In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati;
- il veicolo assicurato con la polizza per la quale è stata richiesta la sospensione non può in alcun caso circolare in quanto temporaneamente privo di copertura assicurativa obbligatoria.

Non è possibile sospendere il contratto a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato.

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- > con data di decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione indicato dal contraente nella "*Richiesta di sospensione*" e certificata dall'Impresa con la "*Ricevuta di presa in carico della richiesta di sospensione*";
- > con scadenza annua prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, anche tenuto conto delle proroghe eventualmente richieste e comunque nel rispetto del limite di durata complessiva non superiore a 10 mesi.

Il Contraente può richiedere l'anticipazione della data di riattivazione del contratto rispetto a quella inizialmente indicata nella "*Richiesta di sospensione*".

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- > della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- > della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di altro veicolo della medesima tipologia;
- > di eventuali conguagli, ove previsti.

Articolo 1.8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo nonché per la Svizzera.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.

L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per il periodo in esso indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'*articolo 1901, 2° comma, Codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012*) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento del Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o è sospeso, il Contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire il Certificato Internazionale di Assicurazione. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

AVVERTENZA

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, al pari del contratto di assicurazione, non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo il Certificato Internazionale di Assicurazione - trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuto come valido dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato.

Articolo 1.9 - DENUNCIA DI SINISTRO RCA in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale (*ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni*) deve:

- > essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu");
- > contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- > essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 1.10- GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 1.11 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (*articoli 1892 e 1893 del Codice civile*).

Articolo 1.12 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (*articolo 1898 del Codice civile*).

Articolo 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione 2 – L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Articolo 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

L'Impresa copre, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere - entro i limiti stabiliti - le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

Articolo 2.2 – GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

Aree aeroportuali: danni causati all'interno delle aree ad accesso controllato e/o al traffico e alla sosta di aeromobili

La garanzia opera:

- limitatamente all'area sterile ed entro il massimale di polizza, purché in presenza di autorizzazione all'accesso all'interno delle aree aeroportuali;
- entro il limite del massimale RCA minimo di legge come previsto dall'art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, in presenza di autorizzazione, in caso di accesso alle aree di movimento, manovra e sosta degli aeromobili.

Ricorso terzi da incendio

Entro il limite del massimale di polizza, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo descritto in polizza, compresi quelli prodotti dal pacco batterie purché installato sul veicolo al momento della ricarica.

Sezione 3 - NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA

NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro.

Le limitazioni della garanzia R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili.

- > Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli *articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada*;
- > danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle regole sulla circolazione dei monopattini previste dalle disposizioni di legge in vigore;
- > conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore se il conducente non rispetta il requisito di età minima prevista per la guida (14 anni);
- > danni causati a terzi durante una sfida o gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'*articolo 9 bis del Codice della strada*, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'*articolo 141* del medesimo codice;
- > danni derivanti da circolazione con Contrassegno identificativo contraffatto;
- > veicolo dato a noleggio se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- > danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- > danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente;
- > danni causati su strade o all'interno di aree per le quali la normativa di riferimento vigente (statale, regionale e/o locale) non consente la circolazione del veicolo assicurato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: strade extraurbane, autostrade, marciapiedi).

- > veicolo con caratteristiche tecniche difforni rispetto a quelle previste dal decreto dirigenziale 18/08/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ed in generale dalla regolamentazione in materia e/o difforni dal prototipo omologato in conseguenza delle modifiche apportate, comprese quelle al software e all'hardware.

Sezione 4 – DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO

Articolo 4.1 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto.

L'attestazione dello stato di rischio contiene:

- > la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- > il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o – se persona giuridica - la denominazione sociale e la partita iva;
- > il numero del contratto di assicurazione;
- > i dati del Contrassegno identificativo del veicolo;
- > la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- > la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- > le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi universali di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
- > l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi, intendendosi per tali:
 - i sinistri pagati - anche a titolo parziale - con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - i sinistri con responsabilità paritaria, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- > la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (danni sia a cose sia a persone);
- > gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- > l'Identificativo Univoco di Rischio (I.U.R.).

L'obbligo di rilascio sussiste inoltre:

- > qualunque sia la formula tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- > in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, a condizione che sia stato maturato il periodo di osservazione;
- > nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente ad eventi che abbiano comportato la cancellazione del contrassegno identificativo avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- > contratti di durata inferiore ad un anno (contratti temporanei);
- > contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per annullamento, risoluzione anticipata, mancato pagamento del premio o di una rata di premio.

Articolo 4.2 – CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei casi e con le modalità sotto illustrate.

1. CANCELLAZIONE DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO:

- a. Mediante sostituzione, il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di nuova acquisizione della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato.

La modifica del proprietario originario del veicolo è possibile se:

- il nuovo proprietario è un familiare convivente;
- in presenza di società di persone, il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
- in presenza di società di capitali, il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

- b. Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo di nuova acquisizione di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.

Vengono acquisiti:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione che comprova la cancellazione del Contrassegno identificativo e che ha determinato la risoluzione del contratto.

2. CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO e CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO

Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, viene assegnata la classe determinata in base ai dati presenti sull'attestazione.

In questo caso è necessario acquisire:

- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato, purché della medesima tipologia.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

Sezione 5 – CONDUCENTE ALLA GUIDA – GUIDA LIBERA

CONDUCENTE ALLA GUIDA – GUIDA LIBERA

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, a condizione che sia rispettato il requisito di età minima prevista per la guida (14 anni).

Sezione 6 – FORMULA TARIFFARIA – TARIFFA A PREMIO FISSO

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.